

# **BVGer D-6523/2017 vom 29. April 2019**

Bundesverwaltungsgericht, 2019-04-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-6523\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6523_2017)

FR: TAF D-6523/2017 du 29 avril 2019

IT: TAF D-6523/2017 del 29 aprile 2019

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 nLAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

### **E. 3.1**

Nella querelata decisione, l'autorità di prime istanza ha considerato integralmente inverosimile il racconto dell'interessato. A mente della SEM, il richiedente asilo avrebbe reso asserzioni inconsistenti in merito alla sua esperienza nel campo di addestramento di Wia ed alla vita militare dopo l'incorporazione definitiva nell'esercito. A proposito di Wia egli si sarebbe invero limitato ad affermare che la vita era molto difficile e che lui e i commilitoni avrebbero subito maltrattamenti. Quo alla vita militare, andrebbe invece osservato come nonostante le ripetute richieste, il ricorrente avrebbe risposto in modo superficiale e sbrigativo rendendo nel contempo anche dichiarazioni contrastanti a

proposito delle attività che sarebbe stato chiamato a svolgere. Allo stesso modo anche le indicazioni sull'incorporazione e sulle punizioni subite dopo l'allontanamento del 2008 differirebbero avendo egli dapprima asserito di essere stato legato per 24 ore ed in seguito di aver dovuto scavare fosse e raccogliere l'immondizia. Oltremodo, relativamente alla diserzione ed al successivo espatrio, le allegazioni si sarebbero rivelate contraddittorie, confuse, imprecise e stereotipate. In primo luogo, la collocazione temporale degli eventi non risulterebbe coerente. Per di più, il ricorrente si sarebbe limitato a dichiarare di essersi recato a Tesseney a piedi, aggirando i posti di blocco, di aver proseguito con un mezzo sino a Gulig e di essersi in seguito disperso tra i braccianti per raggiungere il confine.

### **E. 3.2**

Con ricorso, l'insorgente contesta le valutazioni della SEM. A suo dire, il metro di giudizio adottato dall'autorità di prima istanza sarebbe stato troppo rigoroso. In tal senso occorrerebbe tenere in considerazione il lungo tempo decorso dall'espatrio e la sua limitata scolarizzazione. D'altro canto, la sua esposizione dei fatti non risulterebbe a tal punto lacunosa da poter essere ritenuta artificiosa. Egli dopo aver indicato le modalità del reclutamento, avrebbe spiegato di essere stato condotto a Wia e sintetizzato la sua esperienza militare ponendo l'accento sul senso di ingiustizia che la caratterizzava. Il richiedente asilo avrebbe poi esposto passo dopo passo quanto occorsogli, partendo dalla sua cattura e riuscendo anche a descrivere le armi in dotazione ed i luoghi di stanziamento. Allo stesso modo, il ricorrente ritiene che l'autorità di prima istanza abbia a torto considerato contraddittorie le sue allegazioni. In primo luogo, non vi sarebbe alcuna incongruenza tra le mansioni militari da lui indicate nel corso della prima e della seconda audizione, avendo egli parlato di lavori agricoli unicamente a seguito di una precisa domanda dell'auditore. Del resto, le divergenze a proposito dell'incorporazione militare potrebbero essere connesse ai cambiamenti che usualmente seguono i trasferimenti di località nonché al lungo tempo trascorso dai fatti. Lo stesso varrebbe per quanto concerne le punizioni conseguenti al suo abbandono del campo del 2008, dal momento che in tale circostanza egli avrebbe unicamente voluto riferire delle modalità di trasferimento. Ancora, quo alla diserzione ed al successivo espatrio, l'insorgente sottolinea come parte delle presunte contraddizioni sarebbero addebitabili ad un probabile lapsus, peraltro chiarito nell'immediatezza. Quanto alle allegazioni sulla presunta settimana trascorsa ad Asmara prima di lasciare il militare, il ricorrente avrebbe inteso dire di essere stato dalla cugina una settimana prima e non per una settimana. Altresì, nemmeno si potrebbe ritenere che il racconto sul viaggio di espatrio sia stato descritto in maniera impersonale e stereotipata. Infine, il rimprovero a proposito della mancata menzione, in sede di audizione sui motivi d'asilo, della discussione con i superiori a proposito del riconoscimento dei suoi diritti, si sovrapporrebbe con quanto già contestatogli a proposito del lavoro nei campi. In definitiva, le motivazioni addotte dalla SEM non sarebbero convincenti, ferme considerate anche le fotografie prodotte in sede ricorsuale, le quali ritrarrebbero il ricorrente nell'ambito del servizio.

### **E. 3.3**

In sede di risposta, l'autorità intimata si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie posizioni. Le fotografie prodotte, ha proseguito la SEM, sarebbero del resto prive di ogni riferimento temporale e geografico. Esse, quand'anche possano lasciar intuire che il ricorrente abbia svolto per un certo periodo un'attività di tipo militare, non dimostrerebbero ch'egli sia a tutti gli effetti un disertore. Nulla permetterebbe infatti di escludere che questi

sia stato congedato durante o dopo l'addestramento, cosa che spiegherebbe del resto la vaghezza e la contraddittorietà delle sue allegazioni.

#### **E. 3.4**

Nella propria replica, il ricorrente ha precisato il momento nel quale sarebbero state scattate le fotografie prodotte allegando anche ulteriori immagini estranee all'ambito militare. Le stesse parrebbero confermare la sua versione dei fatti ed imporrebbero la necessità di appurare, in una logica di preponderanza, se risulti verosimile ch'egli sia stato congedato o se appaia invece più probabile e plausibile una sua diserzione.

#### **E. 3.5**

Con duplice, la SEM ha sottolineato come le indicazioni temporali e geografiche fornite di proprio pugno dall'insorgente siano prive di ogni valore probatorio.

#### **E. 4.1**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2<sup>a</sup> frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

#### **E. 4.2**

Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorché il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dal canto suo, l'espatrio illegale dall'Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).

#### **E. 4.3**

In una recente sentenza in ambito di ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento il Tribunale ha tra le altre cose rilevato che il reclutamento per il servizio nazionale avviene in genere nel corso dell'ultimo anno della scuola secondaria. Di norma, tutti gli studenti sono

tenuti ad assolvere il dodicesimo anno di scuola presso il campo di addestramento di Sawa, laddove ricevono un basilare addestramento militare, terminano la loro formazione scolastica e sostengono gli esami di fine ciclo. I diplomati migliori hanno quindi la possibilità di accedere a degli studi superiori, per poi essere assegnati al servizio nazionale civile. Gli studenti con valutazioni più basse ricevono invece una formazione professionale all'interno o all'esterno del campo di addestramento; in seguito ed a seconda dei casi e delle valutazioni, sono incorporati nel servizio nazionale civile o militare (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 12.2 e riferimenti citati). Nel corso degli anni, oltre a Sawa, sono stati diversi i campi di addestramento attivi nel contesto del servizio nazionale eritreo. Tra questi figura Wia, situato in una località a circa 30 chilometri da Massawa. Secondo le fonti disponibili, il luogo sarebbe tristemente noto per le condizioni di sussistenza difficili. Lo stesso sarebbe stato utilizzato segnatamente per l'addestramento delle persone che per vari motivi non sono riuscite ad integrare il servizio nazionale e per i giovani che hanno lasciato la scuola prima del dodicesimo anno. Chiuso nel 2009 a seguito di un'epidemia di meningite, non è chiaro se il campo sia successivamente stato riaperto (cfr. Landinfo, Report Eritrea: National Service, 20 maggio 2016, consultato il 17.01.2019 su <https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Eritrea-national-service.pdf> >).

### **E. 5.1**

Ora, visto quanto precede e conto tenuto delle fotografie prodotte il Tribunale ritiene verosimile che il ricorrente si sia sottoposto ad un addestramento militare nel contesto del servizio nazionale eritreo. Negli stessi termini, nemmeno si può escludere che egli sia in seguito stato assegnato alla componente militare e che abbia integrato per qualche tempo l'esercito eritreo.

### **E. 5.2**

Ciò nonostante, le allegazioni dell'insorgente a proposito del suo successivo vissuto nell'esercito non convincono il Tribunale. In primo luogo, è innegabile che il richiedente asilo abbia rilasciato dichiarazioni contraddittorie quanto alla sua incorporazione. In occasione dell'audizione sulle generalità egli ha infatti asserito di essere dapprima stato assegnato al terzo Kifle Serawit, secondo Brghed, primo Botoloni, primo Haili, secondo Ganta e primo Mesree (cfr. atto A5, pag. 9) ed in seguito al sedicesimo Kifle Serawit, terzo Brghed, terzo Botoloni, primo Haili, secondo Ganta e primo Mesree (cfr. atto A5, pag. 9). Ciò non collima però con quanto esposto nel corso della successiva audizione sui motivi, laddove l'interessato ha indicato quale incameramento iniziale il sedicesimo Kifle Serawit, terzo Brghed, terzo Botoloni, primo Haili e secondo Mesree (cfr. atto A15, pag. 5). Su tali presupposti, la tesi ricorsuale secondo cui tali divergenze siano da porre in relazione con i trasferimenti di località nonché ed il lungo tempo trascorso dai fatti non convince il Tribunale. Il ricorrente non ha infatti mai sollevato dubbi in proposito. Inoltre, le due audizioni si sono svolte a meno di un mese di distanza l'una dall'altra. Ma v'è di più. Le allegazioni del ricorrente a proposito della punizione susseguente al suo abbandono del servizio avvenuto nel 2008 risultano in tal senso interlocutorie. Nel corso dell'audizione sulle generalità, l'insorgente ha infatti asserito che conseguentemente a detta circostanza egli sarebbe stato punito venendo legato per ventiquattro ore (cfr. atto A5, pag. 10). Sentito approfonditamente il mese successivo, egli risulta però aver cambiato completamente versione dei fatti, asserendo questa volta che la sanzione sarebbe consistita nella sua assegnazione a compiti ingrati quali il recupero dell'immondizia e lo scavo di fosse (cfr. atto

A15, pag. 8). Dipoi, non si può certo ricondurre detta incongruenza al fatto di aver inizialmente descritto le sole modalità del prelievo ad opera delle autorità, avendo il ricorrente, nell'ambito della prima audizione, escluso espressamente l'esistenza di ulteriori punizioni oltre al fatto di essere privato della libertà di movimento per ventiquattro ore (cfr. atto A5, pag. 10).

### **E. 5.3**

Oltremodo, quanto lascia particolarmente perplessi sono le asserzioni dal richiedente asilo a proposito della sua diserzione. In occasione dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha infatti affermato di aver fatto visita ad una cugina ad Asmara una settimana prima di disertare. Nella medesima occasione egli ha inoltre precisato di essere successivamente rientrato all'accampamento e di esservi rimasto un'ulteriore settimana prima di disertare (cfr. atto A5, pag. 9-10). Detta versione risulta però del tutto inconciliabile con quanto addotto nel corso dell'audizione successiva. In tale sede, l'insorgente ha infatti affermato di essersi intrattenuto per un solo giorno ad Asmara prima di rientrare in caserma. Non di meno, egli ha dichiarato di essere rimasto al campo militare solamente per due giorni prima di abbandonarlo definitivamente (cfr. atto A15, pag. 10).

### **E. 5.4**

Su tali presupposti, quandanche si voglia partire dall'assunto che l'insorgente abbia effettivamente integrato il servizio nazionale, il Tribunale ritiene che restino dubbi importanti in merito al suo effettivo svolgimento ed alle circostanze nelle quali lo stesso si sia concluso. Ora, non essendo compito del Tribunale dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico a fronte dell'inverosimiglianza delle allegazioni dell'interessato su questi aspetti, nemmeno si può partire dall'assunto che l'insorgente abbia disertato durante il servizio attivo.

### **E. 5.5**

Da ultimo, quo all'asserito espatrio illegale, il Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi in una recente sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017). In tale decisione, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), il Tribunale ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). Ora, fermo considerato che nel caso in disamina il ricorrente non rientra in suddetta categoria di persone, v'è luogo di concludere ch'egli non abbia a temere trattamenti configuranti un persecuzione ai sensi dei disposti citati in caso di ritorno in patria. Negli stessi termini, ci si può esimere di analizzare la verosimiglianza delle sue allegazioni al riguardo.

### **E. 6**

Nel complesso è dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l'asilo all'interessato.

#### **E. 7**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche circa la pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.

#### **E. 8**

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

#### **E. 9.1**

Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.

#### **E. 9.2**

Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. A suo dire l'esecuzione dell'allontanamento risulterebbe inammissibile e non ragionevolmente esigibile. In caso di rinvio, l'insorgente rischierebbe infatti di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU ed esposto ad un servizio nazionale in contrasto con il divieto di schiavitù e lavori forzati previsto all'art. 4 CEDU. Secondo un rapporto pubblicato il 5 giugno 2016 dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, gli eritrei lascerebbero il paese d'origine non tanto per ragioni economiche quanto più a causa di tali violazioni. Vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che, fatte salve alcune eccezioni, le persone rimpatriate coattamente in Eritrea sarebbero sistematicamente fermate, detenute e soggette a trattamenti crudeli e tortura. Non di meno, anche coloro che rientrano volontariamente potrebbero a loro volta venir esposti ad arresti arbitrari, segnatamente se percepiti come oppositori. Inoltre, i membri della diaspora riceverebbero il passaporto solo previo pagamento di una tassa pari al 2 per cento dei loro redditi, prezzo sproporzionato per dei documenti d'identità. Pertanto, considerata in specie la partenza non autorizzata dall'Eritrea, non si potrebbe affatto escludere che il ricorrente venga punito e detenuto a causa del rifiuto di servire, anzi, una siffatta conseguenza apparrebbe assai probabile. Ora, viste le condizioni di detenzione e la natura delle possibili sanzioni, così come la loro arbitrarietà e la carenza di controlli di legalità, un rinvio del ricorrente sarebbe illecito in quanto contrario all'art. 3 CEDU. Del resto, il suo allontanamento nemmeno sarebbe conforme all'art. 4 CEDU. Tale disposto si configurerebbe invero come *lex specialis*

rispetto all'art. 3 CEDU con la conseguenza che, di regola, la sua violazione implicherebbe anche una inosservanza dell'art. 3 CEDU. Pur non essendovi una giurisprudenza consolidata sulle condizioni alle quali il servizio militare assume connotazioni tali da implicare una violazione dell'art. 4 CEDU, si potrebbe partire dal presupposto che l'esplicita eccezione prevista alla lettera b del capoverso 3 di tale norma non avrebbe valore assoluto. Per l'appunto, laddove la semplice denominazione o configurazione nominale fosse sufficiente ad escludere una violazione dell'art. 4 CEDU, qualsiasi Stato potrebbe aggirare il divieto di lavori forzati e di schiavitù invocando l'incorporazione militare quale ragione giustificante. Su tali presupposti, prosegue il ricorrente, occorrerebbe verificare, caso per caso, se l'obbligo statale, per sua natura e caratteristiche, appaia proporzionale a degli obiettivi ragionevoli e legittimi di uno Stato di diritto, tenendo conto delle circostanze e delle contingenze del momento. Nell'interpretazione della Corte europea, tre sarebbero gli elementi costitutivi determinanti: l'imposizione di un lavoro contro la volontà della persona; la minaccia di una sanzione nel caso di inadempimento ed il peso sproporzionato dell'attività richiesta. Il servizio nazionale in Eritrea presenterebbe, notoriamente, tutta una serie di caratteristiche peculiari: una durata indeterminata, l'imposizione di una varietà di prestazioni lavorative presso enti e servizi statalizzati che altrimenti farebbero capo a forza lavoro professionale e adeguatamente remunerata nonché la possibilità di modificare a propria discrezione l'assegnazione della persona assoggettata sia a mansioni militari che civili. Dopo aver citato l'art. 2 della Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930, il ricorrente rammenta che la Commissione per l'applicazione di tale testo sarebbe già arrivata alla conclusione che il servizio nazionale, nella sua attuale configurazione, violi suddetto divieto. Infatti, il servizio nazionale, prevedendo imposizioni di natura non solo militare ma anche civile, non rientrerebbe nelle esclusioni di cui alla lettera a dell'art. 2 cpv. 2 della Convenzione sul lavoro forzato od obbligatorio del 1930. Da parte sua, il governo eritreo non avrebbe nemmeno negato che lo stesso costituisca di fatto una forma di lavoro forzato, limitandosi invece ad obiettare che esso sarebbe un'eccezione ammessa dalla Convenzione, circostanza invece non riconosciuta dalla Commissione. Del resto, la natura e gli obiettivi del servizio nazionale eritreo sarebbero definiti in modo inequivoco dal Decreto istitutivo del servizio nazionale, il quale, all'art. 5, non si limiterebbe a indicare obiettivi di difesa militare, ma elencherebbe anche finalità ideologiche, identitarie ed economiche (spaziando dalla preservazione della memoria dei martiri all'amore del lavoro e alla disciplina, per poi citare "ricostruzione", "rafforzamento del benessere" ma anche "forma fisica"). Il servizio nazionale, inoltre, mirerebbe a "forgiare l'unione nazionale eliminando i sentimenti sub-nazionali". Esso inciderebbe pertanto su ogni aspetto della vita civile e sarebbe impregnato da questioni ideologiche. Dal 2002 questo sistema sarebbe inoltre stato istituzionalizzato, assumendo connotati di durata indeterminata. Il mancato adempimento degli obblighi di leva implicherebbe l'irrogazione di sanzioni, la cui mancanza di proporzionalità era già stata lungamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questo Tribunale. Infatti, le possibilità di evitare o in qualche modo eludere tali sanzioni risulterebbero estremamente problematiche. Il versamento della tassa del 2% equivarrebbe ad un mezzo di controllo sugli esuli, già condannato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La firma della lettera di pentimento sarebbe poi essenzialmente un riconoscimento di colpa, addirittura di un delitto, ovvero un atto col quale l'esule si rimetterebbe alla clemenza del regime senza ricevere garanzie circa l'effettiva protezione da sanzioni. Il rimpatriato rischierebbe dunque di ritrovarsi costretto ad assumere un contegno implicante un'eccezionale limitazione della libertà di vita e di espressione. Per di più, le

informazioni contrarie non parrebbero fondarsi su fonti valide, essendo riferibili, direttamente o indirettamente, alle autorità eritree. Infine, neppure vi sarebbero basi legali prefiguranti una qualche forma di amnistia, sicché rimarrebbero applicabili le note disposizioni di legge che nella tradizionale interpretazione delle autorità eritree implicherebbero l'esposizione a detenzioni di lunga durata in condizioni di estrema criticità. D'altronde, il contesto eritreo rimarrebbe quello di uno Stato totalitario ed implicherebbe una vasta serie di problematiche sotto l'aspetto delle libertà fondamentali. Su tali presupposti, il servizio nazionale si porrebbe in insanabile contrasto con l'art. 4 CEDU e sarebbe quindi lesivo di diritti fondamentali di chi vi è esposto. Da ultimo, conclude l'interessato, in caso in esame non si apparenterebbe nemmeno con la casistica affrontata nella sentenza del tribunale D-2311/2016 del 28 agosto 2017. Egli, oggi ventisettenne, non avrebbe infatti mai effettuato il servizio militare, apparrebbe in buona salute e non rientrerebbe dunque in una delle categorie di persone a basso rischio di arruolamento. Viste anche le risultanze del recente rapporto dell'OSAR in relazione alla situazione in Eritrea, denominato "Eritrea: service national", un suo rinvio nel paese d'origine lo esporrebbe con alta probabilità a una tale evenienza.

### **E. 9.3**

In sede di risposta, l'autorità di prima istanza si è sostanzialmente riconfermata nella propria posizione. A mente della SEM dagli atti non emergerebbero indizi concreti che lascino presupporre il rischio di essere esposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU in caso di rientro in patria. Lo stesso varrebbe per quanto concerne il divieto di schiavitù e lavori forzati, dal momento che la sola eventualità che un rischio futuro si realizzi non soddisferebbe le esigenze per l'applicazione dell'art. 4 CEDU. In specie, vista l'inverosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente, non vi sarebbe modo di constatare un rischio reale e immediato di incorporazione.

### **E. 10.1**

Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

### **E. 10.2**

Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Eritrea è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.

### **E. 10.3**

Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di reclutamento delle persone allontanate nell'ambito del servizio nazionale eritreo occorre fare riferimento

alla sentenza di riferimento del Tribunale del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. Secondo questa giurisprudenza coordinata il servizio nazionale eritreo non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell'art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Quo alla questione di sapere se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell'art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d'inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l'esistenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall'assunto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia generalmente incompatibile con i disposti citati. L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.

#### **E. 11.1**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

#### **E. 11.2**

Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

#### **E. 11.3**

Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come ref.), il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi

generalmente esigibile (cfr. sentenza D-2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo della singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).

#### **E. 11.4**

Orbene, nel caso specifico il ricorrente è giovane e gode di buona salute. Egli dispone di una formazione scolastica di base, di esperienza in campo agricolo e vanta la presenza di una rete socio-famigliare nel paese d'origine; rete socio-famigliare alla quale potrà far capo in caso di bisogno. Il rientro dell'interessato in Eritrea è pertanto da considerarsi ragionevolmente esigibile.

#### **E. 12**

Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). Per prassi costante spetta all'insorgente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).

#### **E. 13**

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

#### **E. 14**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 30 ottobre 2018, non sono rimosse spese.

#### **E. 15**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)